



COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

MUNICIPIO

Rovio, 2 novembre 2007

Ris. Mun. 3127/29.10.2007

ORDINANZA MUNICIPALE Disposizioni in caso di nevicata o gelo

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- I disposti dell'Art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di Legge applicabili;

RISOLVE

1. È vietato depositare su suolo pubblico la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private o quella accumulata davanti alle stesse provocata dal passaggio degli automezzi predisposti.
2. Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato lasciare i propri autoveicoli sulle pubbliche vie o piazze al di fuori dai parcheggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili sono tenuti ad equipaggiare i propri tetti di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare, nel limite del possibile, la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulle pubbliche vie. **I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno causato a cose o persone da questo evento.**
4. È vietato provocare intenzionalmente, per qualsiasi motivo, la formazione di ghiaccio su suolo pubblico: strade, marciapiedi, scalinate, ecc.
5. Il mancato ossequio della presente Ordinanza sarà punito a norma della legislazione comunale in materia (Artt. 116-118 Regolamento Comunale).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Danilo Vicari



La Segretaria

Alessia Milella

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali dal 02.11.2007 al 17.11.2007.